



COMUNE DI BASCHI

PROVINCIA DI TERNI

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI D'ASSISE E PER LE CORTI D'ASSISE D'APPELLO

IL SINDACO

Visto l'art.21 della legge 10 aprile 1951, n.287, sul riordinamento dei giudizi di assise, sostituito dall'art.3 della legge 5 maggio 1952, n.405;

Vista la legge 27 dicembre 1956, n.1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nelle Corti d'assise di appello;

INVITA

Tutti i cittadini (uomini e donne), residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt.9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art.12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'assise o di Corte d'assise di appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso: Ufficio Elettorale comunale e reperibili sul sito **internet** www.comune.baschi.tr.it : **Uffici e Servizi – Demografico ed Elettorale** alle quali dovranno essere allegate: copia del titolo di studio e copia di un documento di identità.

Modalità di presentazione: Consegna manuale all'Ufficio Protocollo – posta elettronica: entro il **31 Luglio del corrente anno**.

Dalla Residenza Municipale, lì 06/04/2017

Il Sindaco
A. Bernardini

Estratto della legge 10 aprile 1951, n.287

Art.9 – I Giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art.10 – I Giudici popolari per le Corti d'assise di appello oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art.12 – Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato di attività di servizio.
- c) i ministri di qualsiasi culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.